

Aggiornamento: variante n. **93**

ALLEGATI NTA.

Allegati: Schede edifici storici a contatto con l'ambiente fluviale, schede edifici di interesse ambientale in zona agricola, norme PAIR, norme PAIT, estratto linee guida condizione limite per l'emergenza.

SOMMARIO

1 - ALLEGATO AI SENSI ART. 17 C.1.6 - SCHEDE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO A DIRETTO CONTATTO CON L'AMBIENTE FLUVIALE.	3
2 - ALLEGATO AI SENSI ART. 26 C.15 - SCHEDE CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA.	14
3 – ALLEGATO AI SENSI art. 20 c.12 - ESTRATTO NORME PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI INTERESSE REGIONALE (PAIR) [n].	50
4 - ALLEGATO AI SENSI ART. 20 C.13 - ESTRATTO NORME PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE (PAIT) [n].	66
5 - ALLEGATO AI SENSI ART. 20 C.15 - SCHEMI PER INDIVIDUAZIONE FABBRICATI INTERFERENTI ESTRATTO LINEE GUIDA PER L'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA – ROMA, GIUGNO 2012. - COMMISSIONE TECNICA PER LA MICROZONAZIONE SISMICA (ARTICOLO 5, COMMA 7 DELL'OPCM 13 NOVEMBRE 2010, N. 3907) (CLE).	85

NOTA


[n] Ogni modifica alle suddette norme avrà effetto diretto ed immediato sull'attività edificatoria e di trasformazione del territorio, senza la necessità del suo recepimento nel presente documento - (Riferimento in NTA: art. 20, c.12 e c.13).

Elaborazione: **AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE**

**1 - ALLEGATO AI SENSI ART. 17 C.1.6 - SCHEDE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE
STORICO A DIRETTO CONTATTO CON L'AMBIENTE FLUVIALE.**

EX MOLINO CESELLI

STATO DI FATTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA

PARTI EDILIZIE DI ANTICO IMPIANTO


- Edifici di interesse storico/ambientale
- * Edifici di interesse storico ambientale in stato di rudere

PARTI EDILIZIE DI IMPIANTO RECENTE O TRASFORMATE

- Edifici recenti o trasformati
- Edifici di nessun Interesse

ALTRE INFORMAZIONI

- Perimetro di zona



catasto austriaco



C.T.R.

EX MOLINO CESELLI

PROGETTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA - Categorie di intervento

Manutenzione/Restauro e Risanamento conservativo



Manutenzione (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)



Manutenzione (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)
Edifici sottoposti al D. Lgs. 42/2004

Ristrutturazione edilizia



Ristrutturazione edilizia
(rif: art. 4 c. 1 lett. c punti 1, 2 e 3 della L.R. 19/2009)



Demolizione
(rif: art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



Ripristino
(rif: art. 38 c. 4 della L.R. 19/2009)



Demolizione/Ricostruzione
(rif: art. 4 c. 1 lett. c punto 1, 2 e 3 e art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



MOLINO BERT-ZORATO

STATO DI FATTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA

PARTI EDILIZIE DI ANTICO IMPIANTO

- Edifici di Interesse storico/ambientale
- * Edifici di Interesse storico ambientale in stato di rudere

PARTI EDILIZIE DI IMPIANTO RECENTE O TRASFORMATE

- Edifici recenti o trasformati
- Edifici di nessun interesse

ALTRE INFORMAZIONI

- Perimetro di zona



catasto austriaco



C.T.R.

MOLINO BERT-ZORATO

PROGETTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA - *Categorie di intervento*

Manutenzione/Restauro e Risanamento conservativo



Manutenzione (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)



Manutenzione (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)
Edifici sottoposti al D. Lgs. 42/2004

Ristrutturazione edilizia



Ristrutturazione edilizia
(rif: art. 4 c. 1 lett. c punti 1, 2 e 3 della L.R. 19/2009)



Demolizione
(rif: art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



Ripristino
(rif: art. 38 c. 4 della L.R. 19/2009)



Demolizione/Ricostruzione
(rif: art. 4 c. 1 lett. c punto 1, 2 e 3 e art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



MOLINO BOSCA

STATO DI FATTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA

PARTI EDILIZIE DI ANTICO IMPIANTO


- Edifici di Interesse storico/ambientale
- * Edifici di Interesse storico ambientale In stato di rudere

PARTI EDILIZIE DI IMPIANTO RECENTE O TRASFORMATE

- Edifici recenti o trasformati
- Edifici di nessun interesse

ALTRE INFORMAZIONI

- Perimetro di zona



catasto austriaco



C.T.R.

MOLINO BOSCA

PROGETTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA - *Categorie di intervento*

Manutenzione/Restauro e Risanamento conservativo



Manutenzione (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)



Manutenzione (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)
Edifici sottoposti al D. Lgs. 42/2004

Ristrutturazione edilizia



Ristrutturazione edilizia
(rif: art. 4 c. 1 lett. c punti 1, 2 e 3 della L.R. 19/2009)



Demolizione
(rif: art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



Ripristino
(rif: art. 38 c. 4 della L.R. 19/2009)




Demolizione/Ricostruzione
(rif: art. 4 c. 1 lett. c punto 1, 2 e 3 e art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



EX MOLINO DELLA SIEGA

STATO DI FATTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA

PARTI EDILIZIE DI ANTICO IMPIANTO


- Edifici di interesse storico/ambientale
- * Edifici di interesse storico ambientale in stato di rudere

PARTI EDILIZIE DI IMPIANTO RECENTE O TRASFORMATE

- Edifici recenti o trasformati
- Edifici di nessun interesse

ALTRE INFORMAZIONI

- Perimetro di zona




catasto austriaco



C.T.R.

EX MOLINO DELLA SIEGA

PROGETTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA - *Categorie di intervento*

Manutenzione/Restauro e Risanamento conservativo



Manutenzione (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)



Manutenzione (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)
Edifici sottoposti al D. Lgs. 42/2004

Ristrutturazione edilizia



Ristrutturazione edilizia
(rif: art. 4 c. 1 lett. c punti 1, 2 e 3 della L.R. 19/2009)



Demolizione
(rif: art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



Ripristino
(rif: art. 38 c. 4 della L.R. 19/2009)




Demolizione/Ricostruzione
(rif: art. 4 c. 1 lett. c punto 1, 2 e 3 e art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



RECEPIMENTO DGR N. 1808 DEL 18.10.2012

MOLINO CAERAN

STATO DI FATTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA

PARTI EDILIZIE DI ANTICO IMPIANTO


- Edifici di Interesse storico/ambientale
- * Edifici di Interesse storico ambientale In stato di rudere

PARTI EDILIZIE DI IMPIANTO RECENTE O TRASFORMATE

- Edifici recenti o trasformati
- Edifici di nessun interesse

ALTRE INFORMAZIONI

- Perimetro di zona



catasto austriaco



C.T.R.


MOLINO CAERAN


PROGETTO - mappa catastale - scala 1:2000



LEGENDA - *Categorie di intervento*


Manutenzione/Restauro e Risanamento conservativo


 **Manutenzione** (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009)


 **Manutenzione** (art. 4 c. 2 lett. a) e b) della L.R. 19/2009) / **Restauro e Risanamento conservativo** (art. 4 c. 2 lett. c della L.R. 19/2009) *Edifici sottoposti al D. Lgs. 42/2004*


* obbligo di conservare la struttura edilizia e le attrezzature ed impianti superstiti del mulino originario

Ristrutturazione edilizia

 **Ristrutturazione edilizia** (rif: art. 4 c. 1 lett. c punti 1, 2 e 3 della L.R. 19/2009)

 **Demolizione** (rif: art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)

 **Ripristino** (rif: art. 38 c. 4 della L.R. 19/2009)

 **Demolizione/Ricostruzione** (rif: art. 4 c. 1 lett. c punto 1, 2 e 3 e art. 38 c. 1 lett. b della L.R. 19/2009)



2 - ALLEGATO AI SENSI ART. 26 C.15 - SCHEDE CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	COMUNE DI CODROIPO
	CENSIMENTO EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA
VARIANTE N. 14	Elaborato 2

SCHEDE ANALITICHE E NORMATIVE
PLANIMETRIE CATASTALI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





SCHEDE ANALITICHE E NORMATIVE



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 COMUNE DI CODROIPO: CENSIMENTO EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA

SCHEDA 1

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITÀ DI RILEVAMENTO N° 1	Via	N° catastale	Alloggi esistenti n° 1		Residenti n°
	Codroipo, 73	Foglio 34 mapp. 73			0
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	<p>Impianto risalenti agli inizi del secolo scorso, con corpo agricolo adiacente realizzato negli anni '30 (su quest'ultimo è ridossato un annesso rustico in cattive condizioni statiche e manutentive). L'unità rilevata è isolata e si compone di una parte abitativa al 1° piano, di locale che contiene gli impianti tecnologici del mulino al piano terra, è dotato di portico e di un piccolo annesso rustico. La pianta rettangolare è posizionata ortogonalmente rispetto alla via pubblica. E' inoltre dotata di cortile sul lato ovest e di area cortiva a nord.</p>				
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)					
			DESTINAZIONE D'USO		TOTALI
			Residenziale	Agricolo	
Volume (mc)*			300	840	1140
Superficie coperta (mq)*			53	163	216
Altezza media (ml)*			6,50	3,20-6,50	
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE			DEGRADO EDILIZIO		
M= mattone; B=blocchi di cemento; MS=mattone e sasso;			B = condizioni buone;		
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; c=coppi;			M = condizioni mediocri;		
PC=piastrelle in ceramica; A=ammattinato; BC=batuto di cemento.			C = condizioni cattive.		
	Residenziale	Agricolo	Condizioni statiche	Residenziale	Agricolo
Strutture verticali	M/B	B	Strutture verticali	B	M
Strutture orizzontali	L	L	Strutture orizzontali	M	C
Coperture	L	L	Coperture	M	M
Collegamenti verticali	L	-	Condizioni di manutenzione		
Pavimenti	BC	BC	Intonaci e rivestimenti	C	C
Rivestimenti	FV	FV	Manti di copertura	M	M
Manti di copertura	c	c	Serramenti	C	C
MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA			MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI		
Sono presenti tutti gli elementi dell'architettura originaria: dimensioni, forometria, materiali.			L'edificio si presenta nella sua forma originaria senza alterazioni; risulta mancante solo del balconcino che si trovava sopra la porta d'ingresso del mulino (risultano visibili sulla facciata i fori per l'incastro delle mensole).		
VALUTAZIONE CRITICA	<p>L'edificio è un esempio di mulino rimasto inalterato nelle forme e nelle tipologie: al piano terra è ancora presente l'impianto tecnologico, in funzione fino a pochi anni orsono. Il piano superiore utilizzato come alloggio di residenza è, per le esigue dimensioni, insufficiente a garantire uno standard abitativo adeguato. L'intervento dovrà essere finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ripristinare il rapporto tradizionale tra le parti garantendo la sua identità figurativa anche con il cambio d'uso dello spazio occupato dal portico; - a garantire la permanenza, oltre che dell'aspetto esteriore del mulino, anche degli impianti tecnologici (pertanto è giustificato un incremento volumetrico per consentire un riuso a fini residenziali). 				
INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupero delle volumetrie esistenti a fini residenziali. <p>Per il portico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La possibilità di realizzare nuovi collegamenti, impianti e divisori interni per la nuova destinazione residenziale; - La possibilità di tamponare la facciata ovest con il mantenimento degli elementi strutturali esistenti (il tamponamento dovrà essere realizzato con strutture leggere e con l'uso di materiali tradizionali); - La possibilità di realizzare nuove bucatore sul fronte est rispettando forometrie e allineamenti della tradizione locale. <p>Per l'annesso rustico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La possibilità di demolizione e ricostruzione, con recupero della volumetria esistente, un incremento di 200 mc e la sopraelevazione fino a raggiungere l'altezza dell'edificio agricolo principale, per il corpo a nord (le eventuali nuove aperture dovranno inserirsi entro i rapporti compositivi esistenti, si dovranno utilizzare materiali tradizionali, tetto in legno e manto in coppi); 				

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI CODROIPO: CENSIMENTO EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA

	<p>Per il corpo residenziale:</p> <ul style="list-style-type: none">- La conservazione tipologica del mulino con particolare attenzione per il locale al piano terra contenente l'impianto meccanico che dovrà essere mantenuto e conservato nella posizione e nelle parti originarie; la possibilità di ripristinare il balconcino sopra l'ingresso del mulino con le forme e le caratteristiche di quello originario. <p>Incremento n° alloggi: +1</p>
--	--

*Dati desunti dalla C.T.R. F. 086043



**SCHEDA MODIFICATA CON
 LE VARIANTI AL P.R.G.C. N. 26 E N. 41
 DI SEGUITO RIPORTATE**

SCHEDA 2

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITA' DI RILEVAMENTO 2	Via Loc. Barazzat	N° catastale Foglio 51 map. 36-37-38	Alloggi esistenti n° 2	Residenti n° 0
--------------------------------	----------------------	---	---------------------------	-------------------

DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA
 Complesso rurale ottocentesco formato da un edificio a schiera di 3 unità edilizie, composto da:
 - due corpi laterali a destinazione residenziale (A e B) che si sviluppano su tre piani, realizzati in mattoni e sassi fucilavista.
 - la stalla che occupa la parte centrale dell'unità rilevata;
 - un corpo agricolo di recente formazione che si sviluppa verso il cortile interno;
 - il portico, che originariamente si sviluppava per tutta la lunghezza della stalla, verso il cortile interno del complesso.

STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla Carta Tecnica Regionale)

	DESTINAZIONE D'USO				TOTALI
	Residenziale A	Residenziale B	Agricolo A	Agricolo B	
Volume (mc)*	1800	1800	720	560	4995
Superficie coperta (mq)*	261	250	92	83	725
Altezza media (m)**	8,00	8,00	8,00	7,00	3,00
				Accessorio	
				11,5	
				30	
				3,00	

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

M= mattoni; B=blocchi di cemento; MS=mattoni e sassi; E=esterni; FV=faccia vista; PCA=piastrene in C.A.;
 L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; C=coppi; I=legale; Clb=calcestruzzo
 PC=piastrelle in ceramica; A=ammattato; BC=banco di covo; P=pietra; FV=faccia vista

	Residenziale A	Residenziale B	Agricolo A	Agricolo B	Accessorio
Strutture verticali	MS	MS	M	M/P	M/S
Strutture orizzontali	L	L	-	Clb	-
Coperture	L	L	-	Clb	-
Colligamenti verticali	L	L	-	-	-
Pavimenti	L/A	BC	BC	BC	BC
Rivestimenti	spruzzato	FV	FV	I	FV
Manti di copertura	c	c	-	-	c

**MATERIALI ED ELEMENTI
 CARATTERIZZANTI L'UNITA' EDILIZIA**

- le murature in mattoni e sassi a vista appartenenti alle unità residenziali e alla stalla;
- le foronemie regolari, le coperture in legno e coppi dei corpi residenziali;
- i "fogolar" appartenenti ai due corpi residenziali;
- le foronemie ad arco della stalla.

DEGRADO EDILIZIO

B = condizioni buone;
 M = condizioni mediocri;
 C = condizioni cattive

	Residenziale A	Residenziale B	Agricolo A	Agricolo B	Accessorio
Condizioni statiche	M	M	C	M	M
Strutture verticali	M	M	-	M	-
Strutture orizzontali	M	M	-	M	-
Coperture	M	M	-	M	-
Colligamenti verticali	M	M	-	M	-
Condizioni di manutenzione	-	-	-	-	-
Invasi e rivestimenti	C	M	C	M	C
Manti di copertura	M	M	-	M	C
Serramenti	C	C	-	-	-

**MATERIALI ED ELEMENTI
 INCOERENTI**

- Risultato incoerente l'accessorio B, in tutte le sue componenti;
- Il portico esistente (pilastri in blocchi di cemento, copertura in eternit);
- Il portone di metallo sul cortile interno del corpo residenziale B;
- Gli elementi in calcestruzzo di recente realizzazione, appartenenti alla vecchia stalla, che hanno sostituito le travi in legno della copertura;

VALUTAZIONE CRITICA
 L'edificio conserva, quasi integralmente, i caratteri dell'architettura tradizionale. Alcune modifiche alle foronemie, un incendio che ha fatto crollare la copertura della vecchia stalla, la realizzazione recente dell'agrigolo B e la costruzione del portico verso il cortile interno hanno in parte alterato lo stato originario.
 L'impianto originario, come risulta da una immagine estratta dal catasto austriaco (1831-1849), risulta composto dal corpo residenziale A e dall'agrigolo A; successivamente sono stati realizzati il corpo residenziale B, la sopraelevazione della vecchia stalla con il portico del quale è rimasta traccia solamente del basamento delle pilastrate e delle bucaie sulla muratura della stalla dove appoggiavano le travi in legno di copertura.
 L'intervento, per le caratteristiche di tipo ambientale che contraddistinguono questo complesso, dovrà garantire il mantenimento delle peculiarità del corpo agricolo, conservandone in particolare le foronemie ad arco, le murature a faccia a vista delle parti esterne con l'eliminazione degli elementi estranei e le superfezioni.

INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI

- Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:
- Recupero volumetrico dell'agrigolo A a fini residenziali con il mantenimento delle murature portanti, la realizzazione interna dell'impianto distributivo e dei servizi necessari, la realizzazione delle strutture orizzontali e di copertura in legno (sostituzione degli elementi portanti in calcestruzzo della copertura);
 - Possibilità di ripristino del portico originario (sviluppo per tutta la lunghezza della stalla, e la possibilità di riportarlo all'altezza originaria);
 - La demolizione del portico esistente e dell'agrigolo B;
 - Mantenimento della costruzione in mattoni faccia vista, posta lungo il confine est da utilizzare a fini residenziali o come accessorio alla residenza e il piccolo portico della stessa, per il quale si sostituirà la copertura provvisoria attuale con travi in legno e manto in coppi;
 - Possibilità di realizzare un accessorio alla residenza (max 50 mc per ogni alloggio ed altezza massima 3 metri) in corpo staccato all'unità rilevata.
 - Per le due attuali unità residenziali, l'intervento è di conservazione tipologica così come definita dalla L.R. 52/91, con la possibilità di aumento delle unità abitative.
- Incremento n° alloggi: +5

* Dati desunti dalla C. T. F. 086042.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE ALLA NORMATIVA TECNICA DELLA SCHEDA 2
DEGLI EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA

COMMITTENTI:

SIG.RI

FABELLO GINO
DEL DEGAN FELICITA

F. Fabello
Del. Dep. Felicità
CITTÀ DI CODROIPO

Elaborato approvato dal sindaco di Consiglio Comunale

n. *109* del **30 NOV. 2005**

Codroipo, li **30 NOV. 2005**
L. ESATTORE DIRETTIVO
Geom. Gianfranco JUNOLA
Il funzionario incaricato

PROGETTISTA: ARCH. GLAUCO PALUDO VIA P.S. LECHT, 10 CODROIPO

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di Udine
Glauco Paludo
paludo glauco
albo sez. A/2 - numero 669
architetto

Comune di CODROIPO
25 MAG. 2005
Prot. N°
Cat. Class. Uff.



CITTA' DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

La Commissione Consiliare all'Ambiente ed alla Pianificazione Territoriale nella seduta del 13.07.2005 ha fatto introdurre le seguenti aggiunte alla scheda 2 "testo modificato", al punto "Indicazioni progettuali e prescrizioni", a seguito della nota dei richiedenti assunta al prot. 19666 del 06.07.2005:

dopo le parole "incremento n° alloggi: + 5"

(3)
"Nel caso siano incrementati gli alloggi dovrà essere realizzata a cura e spese dei richiedenti la linea di illuminazione pubblica lungo via Catocchie, a partire dall'ultimo lampione esistente verso l'abitato di Codroipo e fino a tutta la lunghezza dei casali Barazzat. Non potrà essere autorizzato un numero di alloggi complessivo superiore ad 8 (n°2 esistenti + n°5 incremento + n°1 ai sensi dell'art. 26, punto 15, lettera d), delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.)"

SCHEDA VIGENTE
SCHEDA MODIFICATA

CITTÀ DI CODROIPO
Elaborato adottato e allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. *62* del *22-07-2005*
ORIGINALE

Codroipo, li *22-07-2005*
Il Segretario Comunale

DATA : *20 MAR 2005*

ORIGINALE

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITA' DI RILEVAMENTO 2	Via Loc. Barazzat	N° catastale Foglio 51 nasp. 305-37-38	Alloggi esistenti n° 2		Residenti n° 0
--------------------------------	-------------------	--	------------------------	--	----------------

DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA

Complesso rurale etnoantico formato per aggregazione a schiera di 3 unità edilizie, composto da:

- due corpi laterali a destinazione residenziale (A e B) che si sviluppano su tre piani, realizzati in mattoni e sassi fucinati.
- la stalla che occupa la parte centrale dell'unità rilevata.
- un corpo agricolo di recente formazione che si sviluppa verso il cortile interno;
- il portico, che originariamente si sviluppava per tutta la lunghezza della stalla, verso il cortile interno del complesso.

STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla Carta Tecnica Regionale)

	DESTINAZIONE D'USO				TOTALI
	Residenziale A	Residenziale B	Agricolo A	Agricolo B	
Volume (mc)*	1800	1800	720	540	4995
Superficie coperta (mq)*	261	250	92	83	59
Altezza media (m)*	8,00	8,00	8,00	7,00	3,00

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

MS=mattoni; B=blocchi di cemento; MS=mattoni e sassi; E=stretti; FV=faccia vista; PCA=pietrastrada in C.A.; L=legno; LC=laterocemento; G=griglia; F=intonaco, coccopi, intaglio; C=Calestruzzo; PC=pietrastrada in cemento; A=ammattito; BC=basato di cemento; P=pietra; FV=faccia vista

	Residenziale A		Residenziale B		Agricolo A		Agricolo B		Accessorio	
	MS	L	MS	L	MS	L	MS	L	MS	L
Strutture verticali										
Strutture orizzontali										
Coperture										
Integumenti verticali										
Pavimenti										
Pluviali										
Mani di copertura										

MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITA' EDILIZIA

	Residenziale A		Residenziale B		Agricolo A		Agricolo B		Accessorio	
	M	C	M	C	M	C	M	C	M	C
Condizioni statiche										
Strutture verticali										
Strutture orizzontali										
Coperture										
Intonaci e rivestimenti										
Mani di copertura										
Serramenti										

MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI

B = condizioni buone; M = condizioni mediocri; C = condizioni cattive.

VALUTAZIONE CRITICA

- le murature in mattoni e sassi a vista appartenenti alle unità residenziali e alla stalla;
- le foronerie regolari, le coperture in legno e coppi dei corpi residenziali;
- i "focolari" appartenenti ai due corpi residenziali;
- le foronerie ad arco della stalla.

VALUTAZIONE CRITICA

L'edificio conserva, quasi integralmente, i caratteri dell'architettura tradizionale. Alcune modifiche alle foronerie, un incendio che ha fatto crollare la copertura della vecchia stalla, la realizzazione recente dell'agrangolo B e la costruzione del portico verso il cortile interno hanno in parte alterato lo stato originario.

L'impianto originario, come risulta da una immagine estratta dal catasto austriaco (1871-1849), risulta composto dal corpo residenziale A e dall'agrangolo A; successivamente sono stati realizzati il corpo residenziale B, la sopraelevazione della vecchia stalla con il portico del quale è rimasta traccia solamente del basamento delle pilastrate e delle bucaie sulla muratura della stalla dove appoggiavano le travi in legno di copertura.

L'intervento, per le caratteristiche di tipo ambientale che contraddistinguono questo complesso, dovrà garantire il mantenimento delle peculiarità dello stesso, consentire una buona funzionalità a fini abitativi del corpo agricolo, conservandone in particolare le foronerie ad arco, le murature a faccia a vista delle parti esterne con l'eliminazione degli elementi estranei e le superfezioni.

INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI

Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:

- Recupero volumetrico dell'agrangolo A a fini residenziali con il mantenimento delle murature portanti, la realizzazione interna dell'impianto distributivo e dei servizi necessari, la realizzazione delle strutture orizzontali e di copertura in legno (sostituzione degli elementi portanti in calcestruzzo della copertura);
- Possibilità di ripristino del portico originario (sviluppo per tutta la lunghezza della stalla e la possibilità di riportarlo all'altezza originaria); (1)
- La demolizione del portico esistente e dell'agrangolo B; (2)
- Mantenimento della costruzione in mattoni faccia vista, posta lungo il confine est da utilizzare a fini residenziali o come accessorio alla residenza e il piccolo portico della stessa, per il quale si sostituirà la copertura provvisoria attuale con travi in legno e manto in coppi;
- Possibilità di realizzare un accessorio alla residenza (max 50 mc per ogni alloggio ed altezza massima 3 metri) in corpo staccato all'unità rilevata.
- Per le due attuali unità residenziali, l'intervento è di conservazione ipologica così come definita dalla L.R. 52/91, con la possibilità di aumento delle unità abitative.

Incremento n° alloggi: +5

Dati desunti dalla C.T.R. F. 086042.

(1) al cui interno potranno essere realizzati vari scale chiusi, utilizzando il recupero volumetrico dell'agrangolo B e un' aumento della possibilità edificatoria di 200 mc; le chiusure saranno realizzate con l'uso di materiali che permettano la leggibilità della struttura originaria del portico.

(2) con il recupero del volume dell'agrangolo B

ORIGINALE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
 VARIANTE ALLA NORMATIVA TECNICA DELLA SCHEDA 2
 DEGLI EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA

COMMITTENTE:

IMPRESA

TILATTI MASSIMO S.R.L.

IMPRESA
 TILATTI MASSIMO S.R.L.
 Via Petrarca, 23 UDINE
 Tel. 0432 508524

Comune di CODROIPO

- 6 AGO. 2007

Pct. N°

Cat.

Class.

Lit.

CITTÀ DI CODROIPO

Elaborato adottato e allegato alla delibera di Consiglio

Comunale n. 10 del 30-05-2008

ORIGINALE

Codroipo, li

Il Segretario Comunale
T. Tardito

PROGETTISTA: ARCH. GLAUCO PALUDO VIA P.S. LECHT, 10 CODROIPO Tel. 0432905241

ordine degli architetti
 pianificatori paesaggisti
 e conservatori della
 provincia di udine
 paludo glaucio
 albo sez. A/A - numero 666
 architetto

TESTO VIGENTE
 TESTO MODIFICATO

DATA :

Testo in vigore

INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero volumetrico dell'agricolo A ai fini residenziali con il mantenimento delle murature portanti, la realizzazione interna dell'impianto distributivo e dei servizi necessari, la realizzazione delle strutture orizzontali e di copertura in legno (sostituzione degli elementi portanti in calcestruzzo della copertura); • Possibilità di ripristino del portico originale (sviluppo per tutta la lunghezza della stalla e la possibilità di riportarlo all'altezza originaria) al cui interno potranno essere realizzati vani scale chiusi, utilizzando il recupero volumetrico dell'agricolo B e un' aumento della possibilità edificatoria di 200 mc. Le chiusure saranno realizzate con l'uso di materiali che permettano la leggibilità della struttura originaria del portico. • La demolizione del portico esistente e dell'agricolo B con il recupero del volume; • Mantenimento della costruzione in mattoni faccia a vista posta lungo il confine est da utilizzare ai fini residenziali o come accessorio alla residenza e il piccolo portico della stessa, per il quale si sostituirà la copertura provvisoria attuale con travi in legno e manto in coppi; • Possibilità di realizzare un accessorio alla residenza (max 50 mc per ogni alloggio ed altezza massima 3 metri) in corpo staccato all'unità rilevata. • Per le due attuali unità residenziali, l'intervento è di conservazione tipologica così come definita dalla L.R. 52/91), con la possibilità di aumento delle unità abitative. <p>Incremento n° alloggi: +5</p>
---	--

Testo modificato

INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero volumetrico dell'agricolo A ai fini residenziali con il mantenimento delle murature portanti, la realizzazione interna dell'impianto distributivo e dei servizi necessari, la realizzazione delle strutture orizzontali e di copertura in legno (sostituzione degli elementi portanti in calcestruzzo della copertura); • Possibilità di ripristino del portico originale (sviluppo per tutta la lunghezza della stalla e la possibilità di riportarlo all'altezza originaria) al cui interno potranno essere realizzati vani chiusi, utilizzando il recupero volumetrico dell'agricolo B e un' aumento della possibilità edificatoria di 200 mc. Le chiusure saranno realizzate con l'uso di materiali che permettano la leggibilità della struttura originaria del portico. • La demolizione del portico esistente e dell'agricolo B con il recupero del volume; • Mantenimento della costruzione in mattoni faccia a vista posta lungo il confine est da utilizzare ai fini residenziali o come accessorio alla residenza e il piccolo portico della stessa, per il quale si sostituirà la copertura provvisoria attuale con travi in legno e manto in coppi; • Possibilità di realizzare un accessorio alla residenza (max 50 mc per ogni alloggio ed altezza massima 3 metri) in corpo staccato all'unità rilevata. • Per le due attuali unità residenziali, l'intervento è di conservazione tipologica così come definita dalla L.R. 52/91), con la possibilità di aumento delle unità abitative. <p>Incremento n° alloggi: +5</p>
---	--

Il Progettista
Arch Glauco Paludo


 ordine degli architetti
 pianificatori paesaggisti
 e conservatori della
 provincia di Arezzo
paludo glauco
 abo sez. A/a-numero 669
 architetto

SCHEDA 3

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITÀ DI RILEVAMENTO N° 3	Via Dei Bas, 6	N° catastale Foglio 20 mapp. 88-244	Alloggi esistenti n° 1	Residenti n° 1	
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	Corpo residenziale realizzato alla fine del secondo decennio del secolo scorso; successivamente sono stati realizzati il fabbricato agricolo in corpo staccato (in blocchi di cemento) e recentemente un edificio di collegamento fra questi avente destinazione residenziale.				
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)					
	DESTINAZIONE D'USO		TOTALI		
	Residenziale	Agricolo			
Volume (mc)*	670	600	1270		
Superficie coperta (mq)*	191	116	307		
Altezza media (m)*	6.60	6.60			
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE			DEGRADO EDILIZIO		
M= mattone; B=blocchi di cemento; MS=mattoni e sasso; A=acciaio			B = condizioni buone;		
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; c=coppi;			M = condizioni mediocri;		
PC=piastrelle in ceramica; A=ammattonato; BC=batuto di cemento.			C = condizioni cattive.		
	Residenziale	Agricolo	Condizioni statiche	Residenziale	Agricolo
Strutture verticali	M/B	B	Strutture verticali	B	B
Strutture orizzontali	L	LC	Strutture orizzontali	B	B
Coperture	L	L	Coperture	B	B
Collegamenti verticali	L	A	Condizioni di manutenzione		
Pavimenti	BC/PC	BC	Intonaci e rivestimenti	B	B
Rivestimenti	I	I	Manti di copertura	B	B
Manti di copertura	c	c	Serramenti	B	B
MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA			MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI		
Sono presenti le dimensioni e le forometrie appartenenti all'architettura rurale.					
VALUTAZIONE CRITICA					
INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI					
Indicazioni progettuali:					
- Recupero a fini residenziali dell'agricolo;					
- incremento volumetrico per la costruzione di accessorio alla residenza (max 150 mc alloggio, altezza massima 3,00 mt) da realizzarsi in materiali tradizionali e in un unico edificio e in corpo staccato.					
Incremento n° alloggi: +1					

• Dati desunti dalla C.T.R. F. 086041

SCHEDA 4

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITÀ DI RILEVAMENTO N° 4	Via Selva, 42	N° catastale Foglio 26 mapp. 347-346	Alloggi esistenti n° 1	Residenti n° 4	
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	<p>Piccolo edificio residenziale a due piani e granaio sovrastante edificato agli inizi del '900, con il tipico corpo sporgente del "fogolar" sul retro, con agricolo adiacente composto dal portico, che permette il passaggio alle pertinenze sul retro dell'edificio (unica possibilità di accedere alle proprietà retrostanti) realizzato nel primo ventennio del secolo scorso.</p> <p>I materiali e gli elementi dell'edificio residenziale e del corpo agricolo appartengono all'architettura tradizionale.</p> <p>Sulla pertinenza insiste inoltre un corpo edilizio di modeste dimensioni con carattere di provvisorietà.</p>				
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)					
		DESTINAZIONE D'USO		TOTALI	
		Residenziale	Agricolo		
Volume (mc)*		770	580	1350	
Superficie coperta (mq)*		118	100	218	
Altezza media (ml)*		7,50	6,50		
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE			DEGRADO EDILIZIO		
M= mattone; B=blocchi di cemento; MS=mattone e sasso;			B = condizioni buone;		
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; c=coppi;			M = condizioni medioori;		
PC=piastrelle in ceramica; A=ammattinato; BC=battuto di cemento.			C = condizioni cattive.		
	Residenziale	Agricolo	Condizioni statiche	Residenziale	Agricolo
Strutture verticali	MS	B	Strutture verticali	B	B
Strutture orizzontali	L	L	Strutture orizzontali	B	B
Coperture	L	L	Coperture	B	B
Collegamenti verticali	C/L	-	Condizioni di manutenzione		
Pavimenti	L	BC	Intonaci e rivestimenti	B	M
Rivestimenti	I	FV	Manti di copertura	B	B
Manti di copertura	c	c	Serramenti	B	-
MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA			MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI		
<ul style="list-style-type: none"> - forme, materiali e forometrie regolari dell'edificio residenziale; - forme e forometrie regolari del corpo agricolo; 			I prospetti in blocchi di cemento faccia a vista mal si armonizzano nel contesto.		
VALUTAZIONE CRITICA	<p>Nel complesso l'unità rilevata mantiene i caratteri propri dell'architettura rurale della tradizione locale; il corpo agricolo ben si armonizza per le dimensioni e per le forometrie con la parte residenziale. L'intervento dovrà essere finalizzato ad armonizzare gli ampliamenti ed i cambi di destinazione previsti, con la struttura tradizionale.</p>				
INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupero volumetrico del corpo agricolo a fini residenziali con la possibilità di realizzare nuove bucaure purché, per forme e dimensioni, coerenti con quelli esistenti; - Possibilità di incremento volumetrico a fini residenziali (max 150 mc) da realizzare in continuità al corpo agricolo, verso il mappale 346 (la parte in ampliamento dovrà avere la stessa profondità del corpo agricolo, materiali e finiture tradizionali); - Ulteriore incremento volumetrico per la costruzione di accessorio alla residenza (max 300 mc, altezza massima 3,00 mt) da realizzarsi in materiali tradizionali e in un unico edificio, anche in corpo staccato, verso il cortile interno. <p style="text-align: right;"></p>				
	Incremento n° alloggi: +1				

* Dati desunti dalla C.T.R. F. 086041

SCHEDA 5

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITÀ DI RILEVAMENTO N° 5	Via	N° catastale	Alloggi esistenti n° 1	Residenti n°		
	Selva, 44	Foglio 26 mapp. 348		1		
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	Edificio residenziale a tre piani posto a ridosso della viabilità pubblica con rustico isolato, edificati negli anni '20. Il corpo agricolo versa in condizioni manutentive pessime.					
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)						
			DESTINAZIONE D'USO		TOTALI	
			Residenziale	Agricolo		
Volume (mc)*			430	120	550	
Superficie coperta (mq)*			176	59	235	
Altezza media (m)*			630	5,00		
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE			DEGRADO EDILIZIO			
M= mattone; B=blocchi di cemento; MS=mattone e sasso;			B = condizioni buone;			
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; c=coppi;			M = condizioni mediocri;			
PC=piastrelle in ceramica; A=ammattinato; BC=battuto di cemento			C = condizioni cattive.			
	Residenziale	Agricolo	Condizioni statiche		Residenziale	Agricolo
Strutture verticali	MS	M/B	Strutture verticali		M	C
Strutture orizzontali	L	L	Strutture orizzontali		M	C
Coperture	L	L	Coperture		M	C
Collegamenti verticali	L	-	Condizioni di manutenzione			
Pavimenti	BC/PC	BC	Intonaci e rivestimenti		C	C
Rivestimenti	I	I	Manti di copertura		B	C
Manti di copertura	c	c	Serramenti		M	-
MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA			MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI			
- forme, materiali e forometrie regolari dell'edificio residenziale;						
- forme e forometrie regolari del corpo agricolo;						
VALUTAZIONE CRITICA	Gli edifici conservano quasi inalterati i caratteri tradizionali. L'edificio residenziale, anche se di modeste dimensioni, garantisce un discreto standard abitativo, migliorabile con un piccolo incremento volumetrico.					
INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possibilità di ampliamento di 150 mc per l'edificio residenziale da realizzarsi verso il lato sud, mantenendo le caratteristiche del corpo principale (profondità e allineamento dei fori, materiali e finiture tradizionali); - il corpo principale potrà essere recuperato nel rispetto dei caratteri tipologici, con la possibilità di integrazione alle forometrie su allineamenti esistenti. <p>Per il corpo agricolo si prevede un intervento di ristrutturazione edilizia con una integrazione di 300 mc e un riuso a fini abitativi.</p> <p>Incremento n° alloggi: +1</p>					

* Dati desunti dalla C.T.R. F. 086041

SCHEMA 6

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITÀ DI RILEVAMENTO N° 6	Via	N° catastale	Alloggi esistenti n° I			Residenti n°			
	Ferrovia, 75	Foglio 7 mapp. 3				4			
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	<p>L'edificio residenziale fa parte di un fabbricato realizzato nel primo decennio del secolo scorso. La scorporazione del complesso edilizio originario e la descrizione dello stesso in due distinte schede (n. 6 e 7) è dovuta, da un lato alla suddivisione dell'unità in due proprietà e dal fatto che a queste ultime corrispondono diversi gradi di conservazione, manutenzione e degrado.</p> <p>L'edificio rilevato è stato recentemente ristrutturato con il mantenimento delle forometrie originarie e l'intonacatura delle facciate esterne.</p> <p>Sulla pertinenza insistono altre costruzioni di più recente formazione: l'agricolo, con portico, realizzato nell'immediato secondo dopoguerra con forme e dimensioni riconducibili alla tipologia dell'edificio agricolo tradizionale ed altre due costruzioni con carattere di provvisorietà.</p> <p>Riassumendo, si tratta di un edificio abitativo inserito in una unità a schiera e annesso rustico in corpo staccato.</p>								
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)									
				DESTINAZIONE D'USO			TOTALI		
				Residenziale	Agricolo	Accessori			
Volume (mc)*				710	530	130	1370		
Superficie coperta (mq)*				136	100	60	296		
Altezza media (ml)*				7.10	6.00	1.80			
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE				DEGRADO EDILIZIO					
M= mattone; B=blocchi di cemento; MS=mattone e sasso; E=eternit				B = condizioni buone;					
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; c=coppi;				M = condizioni mediocri;					
PC=piastrelle in ceramica; A=ammattonato; BC=battuto di cemento.				C = condizioni cattive.					
	Residenziale	Agricolo	Accessori	Condizioni statiche			Residenziale	Agricolo	Accessori
Strutture verticali	MS	B	B	Strutture verticali			B	B	M
Strutture orizzontali	LC	LC	-	Strutture orizzontali			B	B	M
Coperture	L	L	L	Coperture			B	B	M
Collegamenti verticali	C.A.	-	-	Condizioni di manutenzione					
Pavimenti	PC	BC	BC	Intonaci e rivestimenti			B	B	C
Rivestimenti	I/FV	I	I	Manti di copertura			B	B	M
Manti di copertura	c	c	E	Serramenti			B	B	-
MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA				MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI					
- Forma e dimensioni e forometria del corpo residenziale;									
- Forma e dimensioni e forometria del corpo agricolo.									
VALUTAZIONE CRITICA	<p>L'edificio residenziale è stato interessato da un intervento di ristrutturazione recente e mantiene le forme, le dimensioni, i prospetti e le forometrie originarie.</p> <p>L'intervento dovrà essere finalizzato al recupero a fini residenziali dell'agricolo con lieve incremento volumetrico per consentire il raggiungimento della tipologia tradizionale.</p>								
INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>- Recupero a fini residenziali del corpo agricolo, con l'incremento necessario per la chiusura del portico e per innalzare la copertura di quest'ultimo fino a raggiungere la pendenza e l'altezza, in continuità con la copertura tradizionale.</p> <p>Per gli accessori esistenti la possibilità di utilizzarli come accessori alla residenza, utilizzando, nei ripristini, materiali e finiture tradizionali.</p> <p>Incremento n° alloggi: +1</p>								

* Dati desunti dalla C.T.R. F. 087014

SCHEDA 7

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITÀ DI RILEVAMENTO N° 7	Via	N° catastale	Alloggi esistenti n° 1	Residenti n° 2	
	Ferrovia, 77	Foglio 7 mapp. 4			
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	Il corpo residenziale fa parte di un fabbricato realizzato nel primo decennio del secolo scorso. La scorporazione del complesso edilizio originario e in descrizione dello stesso in due distinte schede (n. 6 e 7) è dovuta, da un lato alla suddivisione dell'unità in due proprietà e dal fatto che a queste ultime corrispondono diversi gradi di conservazione, manutenzione e degrado. L'edificio conserva integralmente i caratteri dell'architettura rurale tradizionale. Sull'area di pertinenza insiste un annesso di modeste dimensioni con carattere di provvisorietà.				
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)					
		DESTINAZIONE D'USO		TOTALI	
		Residenziale	Agricolo		
Volume (mc)*		850	600	1450	
Superficie coperta (mq)*		136	100	236	
Altezza media (m)*		7.10	7.10		
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE			DEGRADO EDILIZIO		
M= mattone; B=blocchi di cemento; MS=mattone e sasso;			B = condizioni buone;		
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; c=coppi;			M = condizioni mediocri;		
PC=piastrelle in ceramica; A=ammattonato; BC=battuto di cemento.			C = condizioni cattive.		
	Residenziale	Agricolo	Condizioni statiche	Residenziale	Agricolo
Strutture verticali	MS	MS	Strutture verticali	B	B
Strutture orizzontali	L	L	Strutture orizzontali	M	M
Coperture	L	L	Coperture	M	M
Collegamenti verticali	L	-	Condizioni di manutenzione		
Pavimenti	L/BC	BC	Intonaci e rivestimenti	M	M
Rivestimenti	FV	FV	Manti di copertura	M	M
Manti di copertura	c	C	Serramenti	M/C	C
MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA			MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI		
<ul style="list-style-type: none"> - Il mattone faccia vista delle facciate; - materiali, dimensioni e forometrie originarie; - gli orizzontamenti e il solaio di copertura in legno, il manto di copertura in coppl. 			Il portone in lamiera del corpo agricolo		
VALUTAZIONE CRITICA	L'intervento dovrà essere rivolto al mantenimento dei caratteri tradizionali dell'edificio, consentendo nel contempo il cambio d'uso della parte agricola.				
INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Recupero a fini residenziali del corpo agricolo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenimento della finitura faccia a vista dei fronti; - possibilità di integrare le forometrie esistenti della parte agricola utilizzando allineamenti, forme e dimensioni delle bucaie esistenti della parte residenziale; - sostituzione del portone dell'agricolo con materiale tradizionale; - demolizione dell'accessorio provvisorio; <p>possibilità di realizzare un nuovo accessorio in corpo staccato (max 150 mc, altezza max 3,00 mt) nell'area di pertinenza.</p> <p>Per l'edificio residenziale è ammesso l'intervento di conservazione tipologica come definito dalla L.R. 52/91 con aumento delle unità abitative.</p> <p>Incremento n° alloggi: +2</p>				

* Dati desunti dalla C.T.R. F. 087014

REGIONE AUTONOMA TRIESTE VENEZIA GIULIA
 COMUNE DI CONDOPIO: SCHEDATURA EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA

SCHEMA 8

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITA' DI RILEVAMENTO 8	Via Casali del Fore 3	N° catastale Foglio	Alveci esistenti n° 2	Residenti n° 3
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	L'edificio originario realizzato nella prima metà dell'Ottocento, composto da un piano residenziale plurifamiliare su due piani ed una parte contigua destinata nel passato a stalla, realizzata nel ventennio del secolo scorso. Il corpo A ha subito recentemente una ristrutturazione che ha eliminato le vecchie scale interne di collegamento con un adeguamento del piano terra in ottemperanza alla L. 13/89 in quanto il proprietario è portatore di handicap. L'accesso all'altro alloggio, avviene attraverso una scala esterna in struttura metallica. L'agrigolo A, anch'esso su due piani, attualmente destinato a deposito era composto oltre che dall'attuale edificio, anche da un corpo edificio ora demolito e sostituito dall'agrigolo B, tale corpo si sviluppava su due piani (riovvero attrezzi al piano terra e filare sovrastante). L'agrigolo B e l'accessorio realizzati di recente, sono utilizzati per deposito attrezzature e materiale. L'agrigolo B, ad un piano, non è stato completato ed il solo permette il passaggio al corpo agricolo A, utilizzando la vecchia apertura che lo collegava al filare appartenente al corpo demolito.			

STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)

	DESTINAZIONE D'USO			TOTALI
	Residenziale	Agricolo A	Agricolo B	
Volume (mc)*	710	550	420	1680
Superficie coperta (mq)*	185	137	113	435
Altezza media (m)*	5.50	6	2.80	3

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

	Residenziale	Agricolo A	Agricolo B	Accessorio
Strutture verticali	MS	B	B	B
Strutture orizzontali	LC	LC	LC	B
Coperture	L	Terrazzo in LC	L	L
Collegamenti verticali	M	L	L	L
Intonaci	PC	BC	BC	BC
Rivestimenti	I	I	I	I
Mani di copertura	G	G	G	E

	Residenziale	Agricolo A	Agricolo B	Accessorio
Condizioni statiche	B	B	B	B
Strutture orizzontali	B	B	B	B
Coperture	B	B	B	B
Condizioni di manutenzione	B	B	B	B
Intonaci e rivestimenti	B	B	B	B
Mani di copertura	B	B	B	B
Servizi	B	B	B	B

M = mattoni; B = blocchi di cemento; MS = mattoni e sasso; E = laterizi; FV = facciata vista; PC = polistirolo in C.A.;
 L = legno; LC = laterocemento; G = gergole; I = intonaco; E = oppi.
 PC = pastarelle in cemento; A = ammassato; BC = barato di cemento; P = pietra; FV = facciata vista; E = esente.

MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITA' EDILIZIA

Le forme, le dimensioni e i materiali del corpo residenziale e dell'agrigolo A

MATERIALI ED ELEMENTI INCONFERENTI

Il corpo agricolo B risulta incoferente per materiali, forme e formetrie.
 Il manico di copertura dell'accessorio in eternit.

VALUTAZIONE CRITICA

L'edificio residenziale, recentemente ristrutturato, mantiene i caratteri dell'edilizia tradizionale. Risulta mancante degli scuri in legno e l'intonaco ha sicuramente coperto l'originario paramento murato a vista.
 L'intervento ha l'obiettivo di mantenere i caratteri dell'edificio originario, di ammodernare, per parti più recenti con i corpi vecchi, consentendo il riuso a fini residenziale della parte agricolo.

INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI

- Recupero a fini residenziali dell'agrigolo A tramite intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 65, punto 1, della L.R. 52/91 con:
 - Materiali e finiture appartenenti alla tradizione;
 - Possibilità di inasprimento delle facciate esterne.
- Recupero a fini residenziali dell'agrigolo B tramite intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 65, della L.R. 52/91 o tramite demolizione e ricostruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - La sagoma volumetrica dovrà porre in evidenza la profondità e altezza con il corpo agricolo A;
 - Utilizzo di materiali e finiture appartenenti alla tradizione;
 - Possibilità di inasprimento delle facciate esterne;
 - Incremento volumetrico per il ridossamento all'agrigolo A con conseguente eliminazione dell'intercapiente tra i due corpi e la soprelevazione fino a raggiungere l'altezza massima del corpo agricolo A.
- Accessorio:
 - Possibilità di demolizione e ricostruzione con materiali e finiture della tradizione eppure mantenimento dell'esistente con la sostituzione della copertura in materiale tradizionale e possibilità di un'integrazione di 300 mc come accessorio alla residenza.

Incremento n° alloggi: +2

* Dati desunti dalla C.T.R. F. 0870/4.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 COMUNE DI CODROIPO: SCHEDATURA EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA

SCHEDA 9

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNTA' DI RILEVAMENTO 9	Vin	N° catastale	Alloggi esistenti n° 1		Residenti n° 5
	V.le Udine, 59	Foglio 38 map. 39-40			
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	La parte residenziale A, ad un piano, realizzata recentemente si addossa al corpo abitativo B (secolo XVIII), utilizzato parzialmente a residenza. Quest'ultimo si sviluppa su tre piani, con la porzione al piano terra che accoglie ancora il vecchio mulino.				
	L'agrigolo A di epoca successiva (Ventesimo del secolo scorso) è stato realizzato con strutture verticali in mattoni, la copertura è sostenuta da capriate in legno appoggiate su pilastri e lesene; Sulla pertinenza insistono inoltre altre costruzioni: l'agrigolo B e l'accessorio che, anche se realizzati con materiali non pregevoli, ben si armonizzano con gli altri corpi appartenenti all'edilizia rurale tradizionale.				

STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)

	DESTINAZIONE D'USO				TOTALI
	Residenziale A	Residenziale B	Agrigolo A	Accessorio	
Volume (mc)*	160	550	880	240	2180
Superficie coperta (mq)*	60	100	189	65	501
Altezza media (m)*	3,00	6,50	5,50	4,50	3,80

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

	Residenziale A	Residenziale B	Agrigolo A	Agrigolo B	Accessorio
Strutture verticali	B	MS	M	B	B
Strutture orizzontali	I.C	L	L	L.C	L.C
Coperture	L	L	L	L	L
Collegamenti verticali	L	L	L	L	L
Pavimenti	PC	BC-PC	BC	BC	BC
Investimenti	I	I	FV	FV	FV
Mani di copertura	c	c	c	c	c

DEGRADO EDILIZIO

	Residenziale A	Residenziale B	Agrigolo A	Agrigolo B	Accessorio
Condizioni statiche	B	B	B	B	B
Strutture verticali	B	B	B	B	B
Strutture orizzontali	B	B	B	B	B
Coperture	B	B	B	B	B
Condizioni di manutenzione	B	B	B	B	B
Intonaci e rivestimenti	B	B	B	B	B
Mani di copertura	B	B	B	B	B
Strumenti	B	B	B	B	B

M= mattoni; B= blocchi di cemento; MS= mattoni e sassi; E= laterizi; FV= falce a vista; PCA= pilastri in c.a.; L= legno; L.C= laterocemento; G= graniglia; I= intonaco; c= coppi; I= tegole; PC= piastrelle in ceramica; A= ammassato; BC= battuto di cemento; P= pietra; FV= facciata vista

B = condizioni buone;
 M = condizioni mediobuone;
 C = condizioni cattive.

MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA

	Residenziale A	Residenziale B	Agrigolo A	Agrigolo B	Accessorio
Strutture verticali	B	B	B	B	B
Strutture orizzontali	B	B	B	B	B
Coperture	B	B	B	B	B
Condizioni di manutenzione	B	B	B	B	B
Intonaci e rivestimenti	B	B	B	B	B
Mani di copertura	B	B	B	B	B
Strumenti	B	B	B	B	B

MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI

Il complesso originario è stato relativamente alterato e non esiste questo, mantiene le caratteristiche dell'architettura originaria. Anche i corpi edilizi più recenti si rifanno ad una tipologia tradizionale. L'intervento dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche originarie superstiti con l'integrazione delle parti alterate (foronemie ecc.) e la possibilità di utilizzare parte o tutte le volumetrie degli accessori.

Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:
 - per la parte originaria (corpo residenziale B):
 - il ripristino delle foronemie con il ripristino delle finestre tamponate;
 - il ripristino delle finestre "alterate" con forme, dimensioni e allineamenti tradizionali e con l'utilizzo dei materiali e delle finiture tradizionali;
 - il mantenimento e restauro degli affreschi sulla facciata ovest.

Inoltre:
 - recupero a fini residenziali della volumetria agricola del corpo agricolo A con la possibilità di dividerlo in due livelli (piano terra e piano primo); i solai si dovranno realizzare obbligatoriamente in legno, la copertura dovrà essere realizzata con i materiali tradizionali, con il mantenimento a vista delle murature e delle plastrate in mattoni faccia a vista;
 - il tamponamento verso il cortile interno dovrà essere realizzato in struttura leggera e materiali tradizionali;
 - recupero a fini residenziali del corpo agricolo B con materiali e finiture tradizionali;
 - per l'edificio accessorio è previsto il mantenimento come accessorio alla residenza (finiture, materiali e colori dovranno armonizzarsi con gli altri corpi edilizi).

Incremento n° alloggi: +2

Dati desunti dalla C.T.R. F. 087013

•

SCHEDA 10

MODIFICATO

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITÀ DI RILEVAMENTO N° 10	Via	N° catastale	Alloggi esistenti n° 2		Residenti n°
	Selvuzza	Foglio 64 mapp. 278			0
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	Edificio rurale plurialloggio isolato (secolo XIX) a due piani e granaio sovrastante con corpo agricolo (realizzato in continuità alla parte residenziale) posto sul lato ovest e accessorio agricolo di recente formazione posto ortogonalmente rispetto al corpo principale. Sulla pertinenza insiste un corpo isolato con carattere di provvisorietà.				
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)					
			DESTINAZIONE D'USO		TOTALI
			Residenziale	Agricolo	
Volume (mc)*			820	550	1370
Superficie coperta (mq)*			168	140	308
Altezza media (ml)*			7.40	7.40/5.40	
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE			DEGRADO EDILIZIO		
M= mattone; B=blocchi di cemento; MS=mattone e sasso;			B = condizioni buone;		
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; c=coppi;			M = condizioni mediocri;		
PC=piastrelle in ceramica; A=ammattinato; BC=banato di cemento.			C = condizioni cattive.		
	Residenziale	Agricolo	Condizioni statiche	Residenziale	Agricolo
Strutture verticali	MS	B/M	Strutture verticali	B	M
Strutture orizzontali	L	L	Strutture orizzontali	B	C
Coperture	L	L	Coperture	B	M
Collegamenti verticali	L	-	Condizioni di manutenzione		
Pavimenti	PC/L	BC	Intonaci e rivestimenti	M	-
Rivestimenti	I/FV	FV	Manti di copertura	B	M
Manti di copertura	e	C	Serramenti	M	-
MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA			MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI		
<ul style="list-style-type: none"> - Il paramento faccia a vista; - materiali, dimensioni e formetriche originarie; 					

VALUTAZIONE CRITICA	Fatta eccezione per il corpo recente che mostra materiali e finiture non pregevoli, il corpo principale mantiene i caratteri dell'edilizia rurale tradizionale.
----------------------------	---

INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Per l'intervento valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>corpo principale (residenziale e agricolo - campitura rossa nella scheda):</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervento di conservazione tipologica di cui all'art. 70 della L.R. 52/91 con la possibilità di realizzare più unità abitative tramite la modifica dell'organizzazione interna, si chiede il mantenimento del paramento murario faccia a vista, scuri in legno e altre finiture tradizionali; - recupero a fini residenziali della parte agricola. - nuova costruzione di ballatoio sul lato sud-est a protezione degli ingressi. <p>Accessorio agricolo (campitura in giallo):</p> <p>intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 26 della L.R. 52/91 per un recupero a fini abitativi con possibilità di una integrazione volumetrica di 300 mc; e ampliamento per un utilizzo a fini residenziali con una possibilità volumetrica complessiva di mc.800; l'intervento dovrà dimostrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una soluzione planivolumetrica in sintonia con il corpo principale, - mantenere le caratteristiche architettoniche (pilastri, copertura a due falde) dell'edificio attuale; - inserire la parte in ampliamento in continuità all'esistente (rispettandone altezza e profondità); - uso dei materiali e finiture tradizionali; - per tale edificio è altresì ammessa la realizzazione di un ballatoio sul fronte est. <p>Nuovo volume per accessorio residenziale:</p> <p>è ammessa l'edificazione di un accessorio alla residenza per complessivi mc.300 da ubicarsi nella corte interna; l'intervento dovrà rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una soluzione planivolumetrica in sintonia con gli altri fabbricati; - uso di materiali e finiture tradizionali. <p>Incremento n° alloggi: +1</p>
---	--

* Dati desunti dalla C.T.R. F. 086081

SCHEDA 11

LETTURA DEI VALORI AMBIENTALI

UNITÀ DI RILEVAMENTO N° 11	Via G. Ellero, 16	N° catastale Foglio 43 mapp. 34	Alloggi esistenti n° 1	Residenti n° 3	
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	Edificio rurale realizzato nei primi anni del secolo scorso, realizzato completamente in muratura ed intonacato, mantiene inalterati i caratteri dell'edilizia tradizionale, con materiali, finiture, forometrie e dimensioni originarie. L'agricolo, realizzato nel primo dopoguerra è stato realizzato in blocchi di cemento e per forma, dimensioni e forometria mantiene i caratteri dell'edilizia tradizionale.				
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)					
		DESTINAZIONE D'USO		TOTALI	
		Residenziale	Agricolo		
Volume (mc)*		780	400	1180	
Superficie coperta (mq)*		123	80	203	
Altezza media (m)*		7.00	6.00		
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE			DEGRADO EDILIZIO		
M= mattone; B=blocchi di cemento; MS=mattone e sasso;			B = condizioni buone;		
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco; e=coppi;			M = condizioni medioori;		
PC=piastrelle in ceramica; A=ammattionato; BC=battuto di cemento.			C = condizioni cattive.		
	Residenziale	Agricolo	Condizioni statiche	Residenziale	Agricolo
Strutture verticali	M	B	Strutture verticali	B	B
Strutture orizzontali	L	L	Strutture orizzontali	B	B
Coperture	L	L	Coperture	B	B
Collegamenti verticali	L	L	Condizioni di manutenzione		
Pavimenti	PC/BC	BC	Intonaci e rivestimenti	B	M
Rivestimenti	I	I	Manti di copertura	B	B
Manti di copertura	c	c	Serramenti	B	-
MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITÀ EDILIZIA			MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI		
materiali, dimensioni e forometrie originarie;					
VALUTAZIONE CRITICA	L'intervento dovrà essere rivolto al mantenimento dei caratteri tradizionali dell'edificio, consentendo nel contempo il cambio d'uso della parte agricola.				
INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupero a fini residenziali dell'agricolo con ristrutturazione edilizia cos' come definito all'art. 65, punto 1 della L.R. 52/91. Si consiglia che il tamponamento della facciata verso il cortile interno sia realizzato in struttura leggera e materiali tradizionali o comunque tali da evidenziare le strutture verticali esistenti. - Eventuali nuove bucatore dovranno riferirsi alle forme e ai materiali tradizionali. <p>Possibilità di realizzare un accessorio in corpo staccato (max 300 mc, altezza massima 3,00 mt, materiali e finiture della tradizione).</p> <p>Per il corpo residenziale l'intervento è di conservazione tipologica così come definito all'art. 70 della L.R. 52/91.</p> <p>Incremento n° alloggi: +1</p>				


* Dati desunti dalla C.T.R. F. 087013

SCHEDA DI CENSIMENTO n°12
EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONA AGRICOLA


UNITA' DI RILEVAMENTO N° 12	Via		N°catastale	Alloggi esistenti n°1	Residenti n°
	Codroipo n°46		Foglio 50 mapp. 11		0
DESCRIZIONE GENERALE E TIPOLOGICA	<p>Impianto originario risalente alla fine del diciannovesimo secolo, poi ampliato in varie fasi con aggiunte successive sul lato ovest fino agli anni '40/'50 del ventesimo secolo. Le ultime aggiunte – tettoia sul lato sud e corpo con c.t. sul fronte ovest risalgono agli anni '60/'70 del ventesimo secolo. La pianta rettangolare è posizionata ortogonalmente rispetto alla via pubblica. Sul lato sud è presente il cortile di proprietà e sul lato est un'area verde.</p>				
STIMA DATI QUANTITATIVI (desunti dalla carta tecnica regionale)					
			DESTINAZIONE D'USO		TOTALI
			Residenziale	Agricolo	
Volume (mc)			1.062,82		1.062,82
Superficie coperta (mq)			203,00		203,00
Altezza media (m)			5,25 (altezze variabili)		5,25
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE			DEGRADO EDILIZIO		
M= mattone; B= blocchi di cemento; MS= mattone e sasso			B = condizioni buone;		
L=legno; LC=laterocemento; G=graniglia; I=intonaco;c=coppi			M = condizioni mediocri;		
PC=piastrelle di ceramica; A=ammattonato; BC=battuto di cemento			C = condizioni cattive;		
	Residenziale	Agricolo	Condizioni statiche	Residenziale	Agricolo
Strutture verticali	MS		Strutture verticali	B	
Strutture orizzontali	L		Strutture orizzontali	M	
Coperture	L		Coperture	M	
Collegamenti verticali	L		Condizioni di manutenzione		
Pavimenti	PC e L		Intonaci e rivestimenti	M	
Rivestimenti	I		Manti di copertura	B	
Manti di copertura	c		Serramenti	B	

MATERIALI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'UNITA' EDILIZIA	MATERIALI ED ELEMENTI INCOERENTI
Sono presenti gli elementi dell'architettura originaria: dimensioni, forometria, materiali.	L'edificio attuale è il risultato di varie fasi di ampliamento, tutte tutto sommato coerenti con la tipologia originaria; unica eccezione l'ampliamento più recente sul fronte ovest che presenta copertura cementizia piana ed alcuni fori sul fronte sud alterati morfologicamente e con infisso in alluminio.
VALUTAZIONE CRITICA	L'edificio oggetto della presente Variante, presenta le caratteristiche tipiche dell'architettura rurale della pianura friulana; tuttavia, alla pari di molti edifici della tradizione, presenta anche limitate altezze interne e ridotte dimensioni delle aperture. L'intervento dovrà essere di tipo conservativo, finalizzato a mantenere e reintegrare i caratteri tipologici e morfologici esistenti.
INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI	<p>Per l'intervento valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupero delle volumetrie esistenti a fini residenziali. <p>Per l'edificio principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ristrutturazione con mantenimento dei materiali originari – murature miste in sasso e mattoni intonacate all'esterno, orizzontamenti e copertura in legno, manto di copertura in coppi, serramenti in legno; - modifica se necessario dei fori esterni nel rispetto degli allineamenti esistenti; in particolare modifica del foro al p.t. sul prospetto sud della parte realizzata negli anni cinquanta del ventesimo secolo, con separazione della porta dalla finestra; - possibilità di ampliamento in aderenza al corpo principale sul lato est con un'altezza massima di ml 4,00 e una cubatura pari a mc 150 nella posizione individuata nella tavola Categorie di intervento. <p>Per la tettoia posta sul limite sud-est della proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione

TAVOLA CON EVOLUZIONE STORICA



CATEGORIE DI INTERVENTO



PLANIMETRIE CATASTALI


LEGENDA:

- ■ ■ Perimetro pertinenza funzionale
- Edificio residenziale
- Edificio agricolo
- Accessorio






UNITÀ III RILEVAMENTO 1



UNITÀ III RILEVAMENTO 2



UNITÀ III RILEVAMENTO 3



UNITÀ III RILEVAMENTO 4




UNITA' DI RILEVAMENTO 5




UNITA' DI RILEVAMENTO 6




UNITA' DI RILEVAMENTO 7




UNITA' DI RILEVAMENTO 8



UNITA' DI RILEVAMENTO 9



UNITA' DI RILEVAMENTO 10



UNITA' DI RILEVAMENTO 11



Unità di rilevamento 1



Unità di rilevamento 1



Unità di rilevamento 1

Handwritten signature



Unità di rilevamento 2



Unità di rilevamento 2



Unità di rilevamento 2



Unità di rilevamento 2



Unità di rilevamento 2



Unità di rilevamento 2

Capal



Unità di rilevamento 2



Unità di rilevamento 2



Unità di rilevamento 3



Unità di rilevamento 3

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Unità di rilevamento 4



Unità di rilevamento 4



Unità di rilevamento 5

Handwritten signature



Unità di rilevamento 5



Unità di rilevamento 5



Unità di rilevamento 6



Unità di rilevamento 6



Unità di rilevamento 7



Unità di rilevamento 7

Handwritten signature or mark.



Unità di rilevamento 7



Unità di rilevamento 8



Unità di rilevamento 8



Unità di rilevamento 8

Handwritten signature



Unità di rilevamento 8



Unità di rilevamento 8



Unità di rilevamento 9



Unità di rilevamento 9



Unità di rilevamento 9



Unità di rilevamento 9

Bojani



Unità di rilevamento 10



Unità di rilevamento 10



Unità di rilevamento 10



Unità di rilevamento 10




Unità di rilevamento 11

Handwritten signature or initials.



Unità di rilevamento 12

**3 – ALLEGATO AI SENSI ART. 20 C.12 - ESTRATTO NORME PIANO STRALCIO
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI INTERESSE REGIONALE
(PAIR).**



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale

(bacini idrografici dei tributari della laguna di
Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima,
del torrente Slizza e del levante)

Estratto norme
settembre 2016



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale

NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione sono state predisposte in funzione della semplificazione. Per maggiore chiarezza dei contenuti dovrà farsi riferimento anche alla relazione di Piano.

Per coerenza con l'assetto pianificatorio che la Direttiva 2007/60/CE ha creato e con le attività sin ora sviluppate a livello di distretto si è scelto di rendere coerenti le norme di piano con le norme dei piani stralcio di assetto idrogeologico già approvati a livello distrettuale (PAI di rilevanza nazionale). Alcune modifiche sono state apportate per quanto concerne le procedure necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale, nel seguito "Piano", è redatto ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei tributari della laguna di Marano e Grado, compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante, interessanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regione".

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica ed idraulica;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, la Regione può emanare direttive che individuano criteri ed indirizzi:

- a.** per la realizzazione di nuove opere e per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
- b.** per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
- c.** relativi alle norme e ai contenuti del Piano medesimo.



ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

"interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

"interventi di ristrutturazione", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

"interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali:

1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6);
2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale

alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificchino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale

7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo ineditato;

"piena di riferimento", l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrare e classificate le aree a pericolosità idraulica;

"aree fluviali", le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invasione che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;

"coltivazioni arboree", piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;

"coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso", piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;

"infrastrutture a rete", rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali;

"preesistenze nelle aree fluviali", edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di approvazione del Piano.

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;

b. cartografia che rappresenta, laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;

c. normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:



pericolosità
 P4 (pericolosità molto elevata)
 P3 (pericolosità elevata);
 P2 (pericolosità media);
 P1 (pericolosità moderata);

a cui si aggiunge, per la pericolosità idraulica, la classe F (area fluviale)

elementi a rischio
 R4 (rischio molto elevato);
 R3 (rischio elevato);
 R2 (rischio medio);
 R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e per le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno natura espropriativa e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 5 – Zone di attenzione

1. Sono definite "zone di attenzione" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità:

a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale

amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- a. meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- b. realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- c. nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- d. nuove situazioni di dissesto

2. Nel caso di cui alla lettera a. del comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui alla lettera b. del comma 1:

b.1

I. Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;

IV. Ultimati i lavori, sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al progetto presentato, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

b.2

I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente presenta alla Regione



una proposta di aggiornamento di Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione, nei successivi 15 giorni;

IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4.

Nei casi di cui alla lettera **c.** del comma 1:

I. Il soggetto proponente presenta alla Regione la proposta di aggiornamento del Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria delle strutture regionali competenti è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;

IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5.

Nei casi di cui alla lettera **d.** del comma 1:

il Presidente della Regione, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'articolo 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente e alla Protezione civile della Regione.

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal Piano.



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del Piano (8/02/2017).

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;

c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d. costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e. realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perilagunari non protette da arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l'adozione di precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l'incolumità delle persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell'evento calamitoso previsto.

4. Nelle aree costiere prive di opere di difesa nei confronti dei fenomeni di alta marea eccezionale è possibile la riclassificazione della pericolosità idraulica a seguito dell'innalzamento del piano di campagna a quota di sicurezza nei confronti degli eventi di acqua alta più gravosi, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni conseguenti a rotture arginali, a condizione che le attività necessarie al raggiungimento delle quote di sicurezza non comportino la possibilità di incrementi della pericolosità nelle aree limitrofe. La riclassificazione delle aree interessate dagli interventi suddetti dovrà seguire le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b.1 delle presenti norme.

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose,



fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
 - c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica.
6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.
7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata

P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
- c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica;
- d. sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- g. infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, o relativo ampliamento, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale

modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;

h. infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, o relativo ampliamento, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

i. interventi di demolizione senza ricostruzione;

j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;

l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;

m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

n. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;

p. opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;

q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;

r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;

s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;

t. opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.



ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;

b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;

c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;

d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;

e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;

f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del Piano (8/02/2017) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale

soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;

b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;

c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di approvazione del Piano ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto



morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
- b. la realizzazione, l'ampliamento o la manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- c. la realizzazione, l'ampliamento o la manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

- a. demolizione senza ricostruzione;
- b. manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- c. adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
- g. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;



Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale

h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;

i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

a. devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;

b. non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;

c. non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.

3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che ne autorizza la realizzazione.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale



TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Efficacia ed effetti del Piano

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Giunta regionale.

2. Le presenti norme relative al Piano entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione (8/02/2017).

**4 - ALLEGATO AI SENSI ART. 20 C.13 - ESTRATTO NORME PIANO STRALCIO
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DEI FIUMI ISONZO,
TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE (PAIT).**



**Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico
dei bacini idrografici dei fiumi
ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E
BRENTA-BACCHIGLIONE**

**NORME DI
ATTUAZIONE**

D.Lgs. 152/2006

**Allegato alla delibera n. 3 del
Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012**

Venezia, giugno 2012

NORME DI ATTUAZIONE

Introduzione

Le norme di attuazione sono state riformulate in funzione della semplificazione; numerose definizioni (area fluviale, piena di riferimento, zona di attenzione) sono state formulate dalle norme nella loro struttura essenziale, ma per il loro più esteso svolgimento e per l'interpretazione di tutta la normativa dovrà farsi riferimento anche alla presente relazione.

Sono state dettate norme specifiche, più agili, per le procedure di correzione e/o integrazione delle previsioni di Piano; procedure più agili sono state pure dettate per la classificazione della pericolosità conseguente alla realizzazione in via di urgenza di interventi di mitigazione/eliminazione di rischi e/o pericoli.

Anche per le ulteriori modifiche puntuali sono state disciplinate procedure più agili di quelle necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica.

I sempre più frequenti fenomeni alluvionali e franosi hanno poi suggerito la regolazione di procedure per la individuazione e perimetrazione in via cautelare ed urgente di aree pericolose pur senza attribuzione immediata della relativa classe di pericolosità.

Anche per gli insediamenti in area fluviale sono stati regolati procedimenti alternativi volti a valutare la possibilità di consentire interventi di difesa laddove le condizioni idrodinamiche lo consentano.

L'insieme di questo corpo di definizioni e di regolazione procedimentale ha consigliato di estendere detta normativa (che appunto non rimuove preesistenti vincoli né ne impone di nuovi) anche al Bacino del Livenza, regolato da uno specifico Piano approvato nel febbraio 2012; è sembrato infatti inopportuno che nell'ambito dello stesso territorio di competenza di questa Autorità potessero sussistere difformità a livello di definizioni generali (e fondamentali) e di procedure: verrà pertanto avviato uno specifico procedimento di variante.

A loro volta le norme che dettano i vincoli sono state razionalizzate, accorpate ed aggiornate rispetto alle normative di settore; anche in questo caso, non trattandosi di imposizione di nuovi vincoli né di rimozione di preesistenti, si è ritenuto di dover integrare ed accorpate le corrispondenti norme dei P.S.S.I. vigenti per i bacini del Piave e del Tagliamento, allo scopo di assicurare soprattutto l'uniformità definitoria.

Per quanto concerne in particolare il Tagliamento, per la parte riguardante perimetrazioni e conseguenti vincoli, risulta venuta meno la necessità di completare la procedura di adozione della variante il cui progetto è stato sviluppato in esecuzione della sentenza n. 112/2008 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI
FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Analoga operazione è stata condotta per la normativa dei due Piani Stralcio per la Sicurezza idraulica vigenti; in questi casi si è trattato di assicurare soprattutto l'uniformità definitoria.

Si è posto il quesito se interferendo la nuova normativa P.A.I. con le norme di attuazione dei vigenti P.S.S.I.T. e P.S.S.I.P. debba procedersi a VAS.

In proposito si osserva che il P.A.I. è uno strumento di pianificazione di valenza generale, che per legge deve individuare, perimetrare e classificare le aree pericolose sotto il profilo idraulico, geologico e valanghivo.

Ne deriva che appare inevitabile che eventuali perimetrazioni già tracciate nei P.S.S.I. possano e debbano essere riconsiderate, approfondite ed estese in ciascun bacino visto il carattere generale del P.A.I..

A tale scopo le definizioni di base, necessarie per procedere alle perimetrazioni ed alla programmazione per la protezione degli abitati e del territorio, debbono essere estese a tutti i bacini, anche per esigenze di coerenza e completezza.

Ulteriore conseguenza è che tutte le procedure per la modifica e/o l'integrazione e per l'attuazione del P.A.I. debbano essere dettate dalle norme del P.A.I. per tutti e quattro i bacini. Quindi non si tratta di attività di modifica dei P.S.S.I., ma di pianificazione generale dei quattro bacini; le eventuali norme assorbite, superate, inglobate, accorpate, dettate dalla pregressa pianificazione speciale per la sicurezza idraulica sono puntualmente indicate a soli fini di chiarezza e per presa d'atto.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regioni".

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino elencati all'art. 3, comma 2.

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito "Autorità di Bacino", può emanare direttive che:

- a. individuano criteri ed indirizzi per la realizzazione di nuove opere, la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
- b. individuano criteri ed indirizzi per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici o valanghivi, e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
- c. individuano criteri e indirizzi relativi alle norme e ai contenuti del Piano.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

- "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
-

uso;

- **"interventi di restauro e risanamento conservativo"**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - **"interventi di ristrutturazione"**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
 - **"interventi di nuova costruzione"**, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali: **1)** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6); **2)** gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; **3)** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; **4)** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; **5)** l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; **6)** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale; **7)** la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
 - **"piena di riferimento"**, l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;
 - **"aree fluviali"**, le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;
 - **"coltivazioni arboree"**: piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;
 - **"coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso"**, piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;
-

- **“infrastrutture a rete”**, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali.
- **“preesistenze nelle aree fluviali”**, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di adozione del progetto di P.A.I. (7 ottobre 2004).

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. cartografia che rappresenta laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;
- c. cartografia storica e carta degli indici di criticità;
- d. normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Al Piano sono allegati i seguenti documenti:

- a. Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.);
- b. Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.);
- c. Progetto di Variante al Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento in ottemperanza della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 112/2008 (*).

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- pericolosità

- P4 (pericolosità molto elevata)
- P3 (pericolosità elevata)
- P2 (pericolosità media)
- P1 (pericolosità moderata)

* sospenso a seguito della delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 9.11.2012

- elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato)

R2 (rischio medio)

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 5 – Zone di attenzione

1. Sono definite "zone di attenzione" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità :

a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- A.** meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- B.** realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- C.** nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- D.** nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera **A)** del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

3. Nel caso di cui alla lettera **B)**:

B.1

- I.** Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II.** la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- III.** la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- IV.** la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- V.** Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede a comunicare l'ipotesi di aggiornamento del Piano;
- VI.** ultimati i lavori, il Segretario dell'Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con decreto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

B.2

- I.** Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano.
 - II.** Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
 - III.** La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;
-

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI
FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

- IV. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- V. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;
- VI. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.
- 4.
- Nei casi di cui alla lettera C) del comma 1:
- I. Il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II. La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- III. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- IV. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- V. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.
5. Nel caso di cui alla lettera D) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione competenti.
6. Il decreto di aggiornamento del Piano è immediatamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella prima seduta utile.
-

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal presente Piano.

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.
 2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.
 3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
 - c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.
 4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:
 - a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
-

- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
 - c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica o valanghiva;
 - d. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
 - f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
 - h. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione
-

degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

- i. interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
 - l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
 - n. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
 - o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
 - p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
 - r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
 - s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
 - t. opere a verde.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:
- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
 - b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
 - c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione
-

d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;

- d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
- e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
- f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (01.12.2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

- a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
 - b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
-

- c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
- d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
 - b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
-

- c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
 2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
 3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:
 - a. demolizione senza ricostruzione;
 - b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
 - d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
 - g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
 - h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
 - i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
-

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.
2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:
 - a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
 - b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
 - c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.
3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

ART. 18 – Norme per l'uso dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene nel bacino del Brenta

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate, nel rispetto delle previsioni del presente Piano, misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del torrente Cison.
-

2. Per conseguire le predette finalità nel periodo 15 settembre – 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo a quota non superiore a 252 m s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.
3. Le eventuali operazioni di svasso controllato del bacino hanno inizio a partire dal 1 settembre, salvo la possibilità, da parte della Regione del Veneto, di posticipare per un tempo limitato, tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.
4. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Regione del Veneto di concerto con il competente Ufficio Tecnico per le Dighe.
5. I soggetti gestori forniscono alla Regione del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali dei commi precedenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – Efficacia ed effetti del Piano

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino.
2. Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione in Gazzetta Ufficiale.

ART. 20 – Norme finali

1. A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano il "Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato", approvato ai sensi del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998, n. 267" decade.

Il relativo programma degli interventi si attua nell'ambito delle misure del presente Piano.

2. Il Piano fissa i nuovi criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree fluviali e di quelle pericolose e le norme procedurali per la loro integrazione. Conseguentemente dalla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) non saranno più applicabili gli articoli di seguito indicati che avevano interinalmente disciplinato la stessa materia:

- artt. 3 e 6 del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento;
-

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI
FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

- artt. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater della Variante al Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento (-);
 - artt. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 14 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Piave.
3. Continuano ad esplicare efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino:
- gli artt. 1, 2, 3, 4 comma 3 lettera k, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 13 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Piave;
 - gli artt. 1, 2, 4, 5, 7 del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento.
4. Ogni volta che nelle norme è indicata la data del Progetto di P.A.I. -7 ottobre 2004- si intende:
- per le aree ricomprese nel Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.) la data del 4 giugno 1998 (fatto salvo quanto disposto dalla sentenza n. 112/2008 del T.S.A.P.);
 - per le aree ricomprese nel Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.) la data del 12 aprile 2001.

* sospeso a seguito della delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 9.11.2012

**5 - ALLEGATO AI SENSI ART. 20 C.15 - SCHEMI PER INDIVIDUAZIONE
FABBRICATI INTERFERENTI ESTRATTO LINEE GUIDA PER L'ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA – ROMA, GIUGNO 2012. -
COMMISSIONE TECNICA PER LA MICROZONAZIONE SISMICA (ARTICOLO 5,
COMMA 7 DELL'OPCM 13 NOVEMBRE 2010, N. 3907) (CLE).**




Figura ES 4. Interferenze tra edifici strategici ed aree di emergenza.




Figura ES 8. Fronte dell'ES interferente su infrastruttura di connessione o accessibilità.

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE